

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 novembre 2001

Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennita' e dei compensi spettanti ai notai.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli da 1 a 35 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e l'articolo unico della legge 5 marzo 1973, n. 41;

Esaminata la deliberazione in data 26 luglio 2001, n. 1/1494 del Consiglio nazionale del notariato, concernente la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennita' e dei compensi spettanti ai notai;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 26 luglio 2001 del Consiglio nazionale del notariato, allegata al presente decreto, che stabilisce la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennita' e dei compensi spettanti ai notai.

Roma, 27 novembre 2001

Il Ministro: Castelli

Allegato

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Estratto del verbale n. 1494 dell'adunanza del 26 luglio 2001 alle ore 15,30 in sede.

(Omissis).

Delibera n. 1/1494

Delibera

(Omissis).

di approvare la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennita' e dei compensi spettanti ai notai, con le tabelle allegate.

(Omissis).

Delibera altresì

di invitare i consigli notarili distrettuali a rideterminare i criteri applicativi dell'art. 30 della tariffa notarile in modo che, con l'entrata in vigore degli articoli 3 e 4 della stessa, i compensi determinati in base a tale norma non subiscano automatici aumenti rispetto al loro attuale ammontare.

(Omissis).

Roma, 26 luglio 2001

Il presidente: Mascheroni

Il segretario: Piccinetti

Allegato

TARIFFA DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI, DELLE INDENNITÀ E DEI
COMPENSI SPETTANTI AI NOTAI

TITOLO I

Disposizione generale

Art. 1. - La presente tariffa determina gli onorari, i diritti accessori, le indennità ed i compensi dovuti al notaio per il compimento degli atti a lui attribuiti dalla legge e per le altre sue prestazioni.

TITOLO II

Onorari dovuti per gli atti originali

Art. 2. - Gli onorari spettanti al notaio per gli atti da lui ricevuti o autenticati sono:

- a) graduali per gli atti di valore determinato o determinabile;
- b) fissi per tutti gli altri atti.

L'onorario graduale è dovuto anche se l'atto è sottoposto a condizione.

Se l'atto contiene più negozi distinti, sono dovuti tanti onorari quanti sono i negozi.

Quando l'atto comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, è considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaio, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

Il notaio deve richiedere alle parti e indicare nell'atto il valore dell'atto di valore determinabile.

L'atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di soggetti diversi del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto, uso o abitazione, totale o parziale, relativamente allo stesso bene, ovvero di disposizione dei detti diritti da soggetti diversi a favore di un'unica parte, si considera unico negozio e dà luogo ad un solo onorario graduale.

CAPO I

Onorari graduali per gli atti pubblici e per l'autenticazione di firme apposte a scritture private

Art. 3 – L'onorario graduale per gli atti pubblici è di:

Euro	37	per atto di valore Fino a Euro		465		465
Euro	46	per atto di valore superiore a Euro	465	fino a Euro		930
Euro	65	per atto di valore superiore a Euro	930	fino a Euro		1.860
Euro	83	per atto di valore superiore a Euro	1.860	fino a Euro		2.800
Euro	93	per atto di valore superiore a Euro	2.800	fino a Euro		3.700
Euro	111	per atto di valore superiore a Euro	3.700	fino a Euro		6.500
Euro	130	per atto di valore superiore a Euro	6.500	fino a Euro		9.300
Euro	158	per atto di valore superiore a Euro	9.300	fino a Euro		13.950
Euro	195	per atto di valore superiore a Euro	13.950	fino a Euro		23.250
Euro	223	per atto di valore superiore a Euro	23.250	fino a Euro		37.200
Euro	260	per atto di valore superiore a Euro	37.200	fino a Euro		55.800
Euro	288	per atto di valore superiore a Euro	55.800	fino a Euro		74.400
Euro	325	per atto di valore superiore a Euro	74.400	fino a Euro		93.000
Euro	353	per atto di valore superiore a Euro	93.000	fino a Euro		139.500
Euro	390	per atto di valore superiore a Euro	139.500	fino a Euro		186.000
Euro	418	per atto di valore superiore a Euro	186.000	fino a Euro		232.400
Euro	455	per atto di valore superiore a Euro	232.400	fino a Euro		280.000
Euro	483	per atto di valore superiore a Euro	280.000	fino a Euro		370.000
Euro	548	per atto di valore superiore a Euro	370.000	fino a Euro		465.000
Euro	613	per atto di valore superiore a Euro	465.000	fino a Euro		695.000
Euro	715	per atto di valore superiore a Euro	695.000	fino a Euro		930.000
Euro	771	per atto di valore superiore a Euro	930.000	fino a Euro		1.162.000
Euro	836	per atto di valore superiore a Euro	1.162.000	fino a Euro		1.395.000
Euro	873	per atto di valore superiore a Euro	1.395.000	fino a Euro		1.625.000
Euro	901	per atto di valore superiore a Euro	1.625.000	fino a Euro		1.860.000
Euro	938	per atto di valore superiore a Euro	1.860.000	fino a Euro		2.325.000
Euro	966	per atto di valore superiore a Euro	2.325.000	fino a Euro		2.790.000
Euro	1004	per atto di valore superiore a Euro	2.790.000	fino a Euro		3.255.000
Euro	1031	per atto di valore superiore a Euro	3.255.000	fino a Euro		3.720.000
Euro	1068	per atto di valore superiore a Euro	3.720.000	fino a Euro		4.185.000
Euro	1096	per atto di valore superiore a Euro	4.185.000	fino a Euro		4.650.000
Euro	1133	per atto di valore superiore a Euro	4.650.000			

La tassa dovuta all'archivio in base all'art. 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 e gli onorari di copia di cui all'art. 17 della presente tariffa risultano dalle tabelle allegate: A.1, A.2, A.3.

Art. 4 – L'onorario graduale per l'autenticazione di firme apposte a scritte private è di:

Euro	37	per atto di valore Fino a Euro		465
Euro	46	per atto di valore superiore a Euro	465	fino a Euro 930
Euro	65	per atto di valore superiore a Euro	930	fino a Euro 2.800
Euro	83	per atto di valore superiore a Euro	2.800	fino a Euro 4.650
Euro	92	per atto di valore superiore a Euro	4.650	fino a Euro 7.450
Euro	111	per atto di valore superiore a Euro	7.450	fino a Euro 10.250
Euro	148	per atto di valore superiore a Euro	10.250	fino a Euro 13.900
Euro	158	per atto di valore superiore a Euro	13.900	fino a Euro 23.200
Euro	195	per atto di valore superiore a Euro	23.200	fino a Euro 37.200
Euro	223	per atto di valore superiore a Euro	37.200	fino a Euro 55.800
Euro	260	per atto di valore superiore a Euro	55.800	fino a Euro 74.400
Euro	288	per atto di valore superiore a Euro	74.400	fino a Euro 93.000
Euro	325	per atto di valore superiore a Euro	93.000	fino a Euro 139.000
Euro	353	per atto di valore superiore a Euro	139.000	fino a Euro 186.000
Euro	390	per atto di valore superiore a Euro	186.000	fino a Euro 232.000
Euro	418	per atto di valore superiore a Euro	232.000	fino a Euro 280.000
Euro	455	per atto di valore superiore a Euro	280.000	fino a Euro 370.000
Euro	483	per atto di valore superiore a Euro	370.000	fino a Euro 465.000
Euro	548	per atto di valore superiore a Euro	465.000	fino a Euro 695.000
Euro	613	per atto di valore superiore a Euro	695.000	fino a Euro 930.000
Euro	678	per atto di valore superiore a Euro	930.000	fino a Euro 1.162.000
Euro	743	per atto di valore superiore a Euro	1.162.000	fino a Euro 1.395.000
Euro	771	per atto di valore superiore a Euro	1.395.000	fino a Euro 1.625.000
Euro	808	per atto di valore superiore a Euro	1.625.000	fino a Euro 1.860.000
Euro	836	per atto di valore superiore a Euro	1.860.000	fino a Euro 2.325.000
Euro	873	per atto di valore superiore a Euro	2.325.000	fino a Euro 2.790.000
Euro	901	per atto di valore superiore a Euro	2.790.000	fino a Euro 3.255.000
Euro	938	per atto di valore superiore a Euro	3.255.000	fino a Euro 3.720.000
Euro	966	per atto di valore superiore a Euro	3.720.000	fino a Euro 4.185.000
Euro	1004	per atto di valore superiore a Euro	4.185.000	fino a Euro 4.650.000
Euro	1031	per atto di valore superiore a Euro	4.650.000	

La tassa dovuta all'archivio in base all'articolo 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 e gli onorari di copia di cui all'articolo 17 della presente tariffa risultano dalle tabelle allegate: B.1, B.2, B.3.

Art. 5. - Per gli atti indicati nella tabella allegato C l'onorario graduale di cui agli articoli 3 e 4 è liquidato nella percentuale e nel modo che risultano dalla tabella medesima.

CAPO II

Onorari fissi

(per atto pubblico o scrittura privata autenticata)

Art. 6. – È dovuto al notaio l'onorario di Euro 186 per le convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di comparto edificatorio, per le convenzioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e per le convenzioni urbanistiche di contenuto analogo.

È dovuto l'onorario di Euro 74 per le altre convenzioni urbanistiche e per gli atti d'obbligo unilaterali.

Detti onorari non sono tra loro cumulabili.

Art. 7. È dovuto al notaio l'onorario di Euro 74 per i seguenti atti:

a) verbale di assemblea; deliberazione di organi sociali in genere, comprese la deliberazione di fusione da parte della società incorporante che non contenga aumento di capitale al fine della fusione, la deliberazione di riduzione del capitale per perdite, la deliberazione di proroga della durata; modifica di patti di società. È dovuto un solo onorario fisso anche se le modifiche convenute o deliberate sono più d'una. L'onorario è dovuto solo quando non è applicabile l'onorario graduale a norma dell'art. 2;

b) costituzione di associazione e di consorzio sempreché sia indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento;

c) verbale di assemblea di associazioni, di consorzi e di enti in genere;

d) verbale di riunioni di organi collegiali;

e) verbale di inventario, di constatazione, di offerta reale, di apposizione e rimozione di sigilli;

f) convenzione matrimoniale diversa da quella indicata nell'articolo 8, che non dia luogo all'applicazione dell'onorario graduale;

g) accertamento di avveramento della condizione;

h) testamento pubblico; *testamento internazionale*;

i) *pubblicazione di testamento olografo o segreto; verbale di passaggio di testamento pubblico agli atti tra vivi.*

Art. 8. – È dovuto al notaio l'onorario di Euro 37 per i seguenti atti:

a) convenzione di scelta di regime patrimoniale della famiglia;

b) accettazione di eredità (indipendentemente dal numero degli accettanti)

c) rinuncia abdicativa in genere (indipendentemente dal numero dei rinuncianti);

d) ratifica;

e) convalida;

f) consenso a riduzione di ipoteca (liberazione parziale di beni, se non è convenuto un corrispettivo; se è convenuto un corrispettivo o l'atto contiene quietanza o riduzione di somma è dovuto l'onorario previsto nella tabella allegato C);

g) procura generale (è dovuto un solo onorario anche se i procuratori o i rappresentati sono più di uno);

h) procura soggetta a registrazione (è dovuto un solo onorario anche se i procuratori o i rappresentanti sono più di uno);

i) determinazione della percentuale di ripartizione degli utili di impresa familiare;

l) deposito di documento (verbale di);

m) quietanza di somme concesse a mutuo stipulata con atto successivo (con esclusione delle quietanze di mutui di credito fondiario, agrario ed equiparati);

n) ricevimento o ritiro di testamento segreto;

o) deposito o ritiro di testamento olografo da parte del testatore;

p) ogni altro atto di valore indeterminabile non espressamente previsto negli articoli 6, 7, 8, 9.

Art. 9 – È dovuto al notaio l'onorario di Euro 19 per i seguenti atti:

- a) procura generale e speciale alle liti (è dovuto un solo onorario anche se i procuratori o i rappresentanti sono più d'uno);
- b) altre procure non comprese nell'art. 8 (è dovuto un solo onorario anche se i procuratori o i rappresentanti sono più d'uno).

È dovuto al notaio l'onorario di Euro 10 per i seguenti atti:

- a) copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti;
- b) vidimazione annuale di libri e di registri;
- c) vidimazione prima dell'uso di libri e registri fino a cento fogli. Per ogni cento fogli in più (o frazione di cento fogli) è dovuto al notaio il diritto di Euro 5.

Art. 10. - Per gli atti di trasferimento di proprietà o di altro diritto reale su autoveicoli, di costituzione di usufrutto, di uso o di ipoteca su autoveicoli o di rinnovazione della ipoteca stessa, ancorché trattisi di ipoteca costituita a garanzia di obbligazioni non connesse con il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, nonché per i contratti di locazione, di noleggio o di locazione finanziaria relativi ad autoveicoli, sono dovuti i seguenti onorari:

- a) per motocicli di qualsiasi specie e cilindrata e per trattori agricoli: Euro 7;
- b) per autovetture *fino a 2080 cc di cilindrata (ovvero fino a 20 CV fiscali)*, per autoveicoli industriali e rimorchi fino a 30 quintali di portata e per roulotte: Euro 11;
- c) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi rispettivamente di potenza o di portata superiori a quelle previste alla lettera b): Euro 18.

L'atto dispositivo da parte di unico soggetto a favore di persone diverse del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto o di uso, totale o parziale, su un autoveicolo, ovvero di disposizione dei detti diritti da persone diverse a favore di un unico soggetto, si considera unico negozio e dà luogo ad un solo onorario.

L'onorario per l'atto di costituzione o di trasferimento o di rinnovazione d'ipoteca è dovuto nella misura della metà di quelli previsti nel primo comma quando la costituzione o il trasferimento o la rinnovazione d'ipoteca è contestuale all'atto di trasferimento di proprietà.

Per gli atti di cui ai commi precedenti relativi ad autoveicoli nuovi di fabbrica, gli onorari sono ridotti a metà.

Per gli atti di consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli è dovuto l'onorario di Euro 4 per quelli indicati alla lettera a) e di Euro 7 per quelli indicati nelle lettere b) e c) anche nei casi in cui l'ipoteca garantisce un finanziamento non connesso con il trasferimento dell'autoveicolo. L'onorario è unico anche se sono più di uno gli autoveicoli sui quali è costituita l'ipoteca di cui con l'atto viene consentita la cancellazione. Per gli atti di rettifica di quelli contemplati nel presente articolo è dovuto l'onorario di Euro 4.

Art. 11. - Se per il compimento degli atti previsti nell'articolo 7 lettere a), b), c), d), e), occorre un tempo superiore ad un'ora è dovuto per ogni ora successiva o frazione di ora, oltre all'onorario fisso, il diritto di Euro 28.

Art. 12. - Non è dovuto alcun onorario per le procure alle liti, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio o a celebrazione di matrimonio, per gli atti di riconoscimento di figli naturali, per l'assenso all'adozione o all'affiliazione quando la parte richiedente presenti attestato, rilasciato dalla competente autorità amministrativa, da cui risulti la sua indigenza.

CAPO III

Disposizioni comuni agli onorari graduali e fissi dovuti per gli atti originali

Art. 13. - Se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, è dovuto, anche se le autenticazioni siano fatte da più notai, un solo onorario ripartito in ragione del numero delle parti del negozio ed eventualmente nell'ambito della stessa parte in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto onorario non può essere inferiore a Euro 9 per ogni separata attestazione quale che sia il numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Le disposizioni del presente comma, eccettuata quella relativa all'onorario minimo di Euro 9, si applicano anche agli atti di cui all'art. 10.

Se l'atto è autenticato in più originali, è dovuto l'onorario di Euro 9 per ciascuno degli originali oltre il primo, salvo che per gli atti contemplati all'art. 10, per i cui originali, oltre il primo, l'onorario è di Euro 4.

Art. 14. - Per l'atto di conferma di scrittura privata non autenticata o di riconoscimento di firma in sottoscrizione di scrittura privata, sono dovuti gli onorari gradualmente o fissi corrispondenti al contenuto della scrittura; per l'atto di deposito prescritto dall'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n° 89, sono dovuti gli onorari gradualmente (con percentuale 50) o fissi corrispondenti al contenuto della scrittura (in tale caso non è dovuto l'onorario per l'atto di deposito previsto dall'articolo 8).

Art. 15. - Il notaio è tenuto a versare alla Cassa Nazionale del Notariato e del Consiglio Nazionale del Notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, una percentuale degli onorari a lui spettanti determinata ai sensi degli articoli 12 e 20 della legge 27 giugno 1991 n. 220.

Il versamento di dette quote di onorari è eseguito all'Archivio Notarile del distretto nel momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sull'importo delle somme riscosse è trattenuto dall'Archivio Notarile l'aggio del 2 per cento.

Art. 16. - Gli onorari gradualmente sono liquidati dal notaio sul valore risultante dall'atto.

La quota di onorario corrispondente alla differenza tra il valore accertato ai fini tributari e quello risultante dall'atto, è liquidata dall'ufficio del registro, che la riscuote e versa per intero a favore della Cassa Nazionale del Notariato, trattenendo l'aggio del 5 per cento.

TITOLO III

Onorari, diritti e compensi dovuti per copie, estratti, certificati ed altre prestazioni professionali

Art. 17 – L'onorario per il rilascio della copia autentica è di Euro:

- 6 per atti per i quali sia dovuto l'onorario fino a Euro 37;
- 9 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 37 fino a Euro 65 e per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso di Euro 74;
- 15 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 65 fino a Euro 93;
- 19 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 93 fino a Euro 195 e per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso di Euro 186;
- 22 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 195 fino a Euro 325;
- 26 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 325 fino a Euro 548;
- 30 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 548.

L'onorario per il rilascio della copia esecutiva è di Euro:

- 9 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale di Euro 37 e, per quanto applicabile, per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso fino a Euro 37;
- 15 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 37 fino a Euro 65 e, per quanto applicabile, per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso di Euro 74;
- 22 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 65 fino a Euro 93;

- 26 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 93 fino a Euro 195 e, per quanto applicabile, per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso di Euro 186;
- 30 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 195 fino a Euro 325;
- 34 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 325 fino a Euro 548;
- 37 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a Euro 548.

L'onorario per il rilascio della copia degli atti contemplati dall'articolo 10 è di Euro 2.

Per la copia di atti contenenti più negozi di cui al terzo comma dell'articolo 2, l'onorario di copia non può eccedere in ogni caso Euro 60 se autentica e Euro 75 se esecutiva.

Art. 18. - Per l'estratto o il certificato di un atto, l'onorario è di Euro 5.

Se l'estratto o il certificato comprende più di una convenzione, l'onorario è aumentato di Euro 5 per ogni convenzione in più.

Se l'estratto o il certificato si riferisce al contenuto essenziale di una convenzione è dovuto il corrispondente onorario di copia.

Per la trasmissione del testo o dell'estratto di un atto per mezzo del telegrafo o del telefono è dovuto l'onorario previsto nei precedenti commi.

Art. 19. - Per la redazione delle note di iscrizione e di trascrizione e delle domande di annotamento da eseguire presso i registri di pubblicità immobiliare e presso i pubblici registri navale e aeronautico, per la redazione delle note di iscrizione nei registri delle imprese o in qualsiasi altro pubblico registro, per le istanze di annotamento a margine degli atti di stato civile, per la redazione di domande per volture catastali, per la redazione di note per volture catastali, per la redazione di moduli richiesti per la registrazione di atti e per la redazione di altri moduli fiscali, è dovuto un diritto pari all'onorario previsto nell'art. 17 secondo comma. Tale diritto è dovuto per il solo primo originale delle note, domande, istanze, richieste di cui sopra.

Per la redazione delle note e domande relative al pubblico registro automobilistico, è dovuto un diritto di Euro 5.

Per la predisposizione delle dichiarazioni di successione, è dovuto un compenso pari all'onorario di cui all'art. 3, commisurato al valore lordo dell'asse ereditario.

Per le relazioni sugli stati catastali e ipotecari degli immobili fatte a privati, enti, aziende di credito, istituti di credito fondiario, è dovuto un compenso pari all'onorario di cui all'art. 3 commisurato al valore della pratica.

Art. 20. - Per le dichiarazioni di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, per le autenticazioni di firme sulle dichiarazioni di cui agli artt. 2 e 20 della legge stessa e per ogni altro tipo di autenticazione espressamente previsto da disposizioni speciali in materia di documentazione amministrativa, è dovuto l'onorario di Euro 9; per le vidimazioni di fotografie di persone con o senza autenticazione contestuale di firma, è dovuto l'onorario di Euro 9.

Per i certificati di vita occorrenti per la esazione di pensioni, è dovuto l'onorario di Euro 1.

Art. 21. - Per l'autenticazione di firme relative ad esazioni di somme presso pubblici uffici e per il deposito o il ritiro di somme presso casse pubbliche o private, è dovuto l'onorario del 5 per mille sull'ammontare delle somme esatte, depositate o ritirate. Detto onorario non può essere inferiore a Euro 6, né superiore a Euro 50.

Per l'affidamento di somme o di valori al notaio, anche per l'acquisto o vendita di titoli, è dovuto per ciascun mese o frazione di mese, sull'ammontare delle somme o dei valori affidati, l'onorario del 5 per mille. Detto onorario non può essere inferiore a Euro 4, né superiore a Euro 50, per ciascun semestre o frazione di semestre.

Art. 22. - Per la ricerca di un atto conservato presso il notaio è dovuto il diritto di Euro 4.

Art. 23. - Per la lettura e l'ispezione di un atto, quando di esso non è richiesta la copia, l'estratto o il certificato, è dovuto il diritto di Euro 3, oltre a quello stabilito nell'articolo precedente.

Lo stesso diritto è dovuto per la collazione con l'originale di una copia già rilasciata.

Art. 24. - Per l'iscrizione di ciascun atto nel repertorio è dovuto il diritto di Euro 0,50.

Il notaio deve corrispondere alla Cassa nazionale del notariato euro 0,10 per ciascun atto iscritto nei repertori, effettuandone il versamento nei modi previsti nel secondo comma dell'art. 15.

Art. 25. - Per la scritturazione di originali, di estratti e di certificati e per la scritturazione o riproduzione di copie, è dovuto il diritto di Euro 1 per ogni facciata di 25 righe. Nei casi di urgenza, tale diritto è aumentato a Euro 2.

Art. 26. - A titolo di rimborso delle spese generali di studio è dovuto al notaio un importo pari al 15% degli onorari di tariffa, con il minimo di Euro 10. Per le prestazioni

di cui all'art. 10 il rimborso spetta nella misura fissa di Euro 2, qualunque sia l'ammontare dei compensi.

Per le prestazioni di cui agli artt. 24 e 25 il notaio non può richiedere alcun rimborso di spese, oltre a quanto previsto negli articoli medesimi.

Art. 27. – Per la presentazione di note e di domande agli uffici dei registri immobiliari e al registro delle imprese, per la presentazione di denunce e documenti alle camere di commercio e ad ogni altro ufficio, per la trasmissione della copia del testamento pubblico all'archivio notarile e della copia del verbale di pubblicazione di testamento al tribunale spetta al notaio, oltre al rimborso delle spese sostenute, un diritto di Euro 14.

Per la liquidazione delle imposte dovute sugli atti o su dichiarazioni, eseguita dal notaio su richiesta delle parti o per obbligo di legge, spetta allo stesso notaio un compenso da Euro 9 a Euro 37 in relazione alla complessità del calcolo.

Art. 28. - Al notaio che deve ricevere un atto o compiere personalmente una prestazione fuori del proprio studio è dovuta, oltre al rimborso delle spese, una indennità di accesso nella misura di Euro 23 per ogni ora o frazione di ora occorsa per il viaggio e la permanenza, fino al massimo di Euro 140 per la stessa giornata.

Art. 29. - Non è dovuto alcun onorario né diritto accessorio per il rilascio di copie, di estratti e di certificati richiesti nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza per uso di ufficio, tranne che debbano servire in giudizi civili.

Art. 30. - Per le prestazioni professionali in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria, siano seguite o no da stipulazione di atto, spetta al notaio, ove sia occorso, oltre la normale indagine giuridica, esaminare titoli, registri pubblici e documentazione particolarmente complessa, consultare dottrina e giurisprudenza, tenere conferenze e colloqui, redigere e presentare istanze e denunce, un compenso ragguagliato al valore della pratica.

Detto compenso, in relazione all'opera svolta, non potrà eccedere complessivamente il triplo della misura prevista dagli articoli 3, 4, 6, 7, lettere a), b), c), d), e), f), g), 8, 9, primo comma, 19, terzo e quarto comma.

Nei limiti di cui sopra, anche ai fini del parere previsto dalla legge, ciascun consiglio notarile distrettuale potrà determinare criteri di massima per l'applicazione della norma di cui ai precedenti commi.

Art. 31. - Per la preparazione, estensione e presentazione dei ricorsi relativi ad atti di volontaria giurisdizione di cui all'articolo 1, secondo comma, n. 1), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, spetta al notaio un compenso, secondo i criteri di massima determinati da ciascun consiglio notarile distrettuale, ai sensi del secondo comma del precedente art. 30, salva la facoltà per il notaio di chiedere, anche con separata istanza, la liquidazione del compenso allo stesso giudice che provvede sul ricorso.

Art. 32. - Quando è necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti o disegni, il notaio corrisponde ai periti, a carico delle parti, i diritti stabiliti dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Quando l'opera del tecnico è richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono dovuti nella misura della metà.

Art. 33. - Se gli onorari, i diritti accessori, le indennità e i compensi non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente tariffa che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 34. - Per le prestazioni del suo ministero strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica e per le prestazioni preliminari o strumentali all'esercizio della funzione medesima, null'altro è dovuto al notaio oltre agli onorari, ai compensi, ai diritti accessori, alle indennità previsti nella presente tariffa. Ogni convenzione contraria è nulla.

Per le prestazioni non strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica è dovuto al notaio un compenso determinato a norma dell'art. 2233 del codice civile.

Ciascun consiglio notarile distrettuale, anche ai fini del parere previsto dalla legge, potrà determinare criteri di massima per l'applicazione della norma di cui al precedente comma, anche avendo riguardo ad altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.

TITOLO IV

Disposizione finale

Art. 35. - La presente tariffa entra in vigore *il primo gennaio 2002*.

Le sue disposizioni integrano le norme in materia di tariffa di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive disposizioni, non modificate o sostituite dagli articoli precedenti.

Tabella A.1

ONORARI GRADUALI IN EURO
ATTI PUBBLICI-PERCENTUALE 100

Valore Atto		Onorario			Tassa archivio
oltre	fino a	repertorio	copia autentica	copia esecutiva	
0,00	465,00	37,00	6,00	9,00	3,70
465,00	930,00	46,00	9,00	15,00	4,60
930,00	1.860,00	65,00	9,00	15,00	6,50
1.860,00	2.800,00	83,00	15,00	22,00	8,30
2.800,00	3.700,00	93,00	15,00	22,00	9,30
3.700,00	6.500,00	111,00	19,00	26,00	11,10
6.500,00	9.300,00	130,00	19,00	26,00	13,00
9.300,00	13.950,00	158,00	19,00	26,00	15,80
13.950,00	23.250,00	195,00	19,00	26,00	19,50
23.250,00	37.200,00	223,00	22,00	30,00	22,30
37.200,00	55.800,00	260,00	22,00	30,00	26,00
55.800,00	74.400,00	288,00	22,00	30,00	28,80
74.400,00	93.000,00	325,00	22,00	30,00	32,50
93.000,00	139.000,00	353,00	26,00	34,00	35,30
139.000,00	186.000,00	390,00	26,00	34,00	39,00
186.000,00	232.000,00	418,00	26,00	34,00	41,80
232.000,00	280.000,00	455,00	26,00	34,00	45,50
280.000,00	370.000,00	483,00	26,00	34,00	48,30
370.000,00	465.000,00	548,00	26,00	34,00	54,80
465.000,00	695.000,00	613,00	30,00	37,00	61,30
695.000,00	930.000,00	715,00	30,00	37,00	71,50
930.000,00	1.162.000,00	771,00	30,00	37,00	77,10
1.162.000,00	1.395.000,00	836,00	30,00	37,00	83,60
1.395.000,00	1.625.000,00	873,00	30,00	37,00	87,30
1.625.000,00	1.860.000,00	901,00	30,00	37,00	90,10
1.860.000,00	2.325.000,00	938,00	30,00	37,00	93,80
2.325.000,00	2.790.000,00	966,00	30,00	37,00	96,60
2.790.000,00	3.255.000,00	1.003,00	30,00	37,00	100,30
3.255.000,00	3.720.000,00	1.031,00	30,00	37,00	103,10
3.720.000,00	4.185.000,00	1.068,00	30,00	37,00	106,80
4.185.000,00	4.650.000,00	1.096,00	30,00	37,00	109,60
4.650.000,00		1.133,00	30,00	37,00	113,30

Onorari graduali - Atti pubblici

ONORARI GRADUALI IN LIRE
ATTI PUBBLICI-PERCENTUALE 100

Valore Atto		Onorario			Tassa archivio
oltre	fino a	repertorio	copia autentica	copia esecutiva	
0	900.000	72.000	11.000	18.000	7.200
900.000	1.800.000	90.000	18.000	29.000	9.000
1.800.000	3.600.000	126.000	18.000	29.000	12.600
3.600.000	5.400.000	162.000	29.000	43.000	16.200
5.400.000	7.200.000	180.000	29.000	43.000	18.000
7.200.000	12.600.000	216.000	36.000	50.000	21.600
12.600.000	18.000.000	252.000	36.000	50.000	25.200
18.000.000	27.000.000	306.000	36.000	50.000	30.600
27.000.000	45.000.000	378.000	36.000	50.000	37.800
45.000.000	72.000.000	432.000	43.000	58.000	43.200
72.000.000	108.000.000	504.000	43.000	58.000	50.400
108.000.000	144.000.000	558.000	43.000	58.000	55.800
144.000.000	180.000.000	630.000	43.000	58.000	63.000
180.000.000	270.000.000	684.000	50.000	65.000	68.400
270.000.000	360.000.000	756.000	50.000	65.000	75.600
360.000.000	450.000.000	810.000	50.000	65.000	81.000
450.000.000	540.000.000	882.000	50.000	65.000	88.200
540.000.000	720.000.000	936.000	50.000	65.000	93.600
720.000.000	900.000.000	1.062.000	50.000	65.000	106.200
900.000.000	1.350.000.000	1.188.000	58.000	72.000	118.800
1.350.000.000	1.800.000.000	1.386.000	58.000	72.000	138.600
1.800.000.000	2.250.000.000	1.494.000	58.000	72.000	149.400
2.250.000.000	2.700.000.000	1.620.000	58.000	72.000	162.000
2.700.000.000	3.150.000.000	1.692.000	58.000	72.000	169.200
3.150.000.000	3.600.000.000	1.746.000	58.000	72.000	174.600
3.600.000.000	4.500.000.000	1.818.000	58.000	72.000	181.800
4.500.000.000	5.400.000.000	1.872.000	58.000	72.000	187.200
5.400.000.000	6.300.000.000	1.944.000	58.000	72.000	194.400
6.300.000.000	7.200.000.000	1.998.000	58.000	72.000	199.800
7.200.000.000	8.100.000.000	2.070.000	58.000	72.000	207.000
8.100.000.000	9.000.000.000	2.124.000	58.000	72.000	212.400
9.000.000.000		2.196.000	58.000	72.000	219.600

Onorari graduati - Atti pubblici

Tabella A.2

ONORARI GRADUALI IN EURO
ATTI PUBBLICI-PERCENTUALE 50%

Valore Atto	Onorario			Tassa archivio	
	repertorio	copia autentica	copia esecutiva		
oltre	fino a				
0,00	1.860,00	37,00	6,00	9,00	3,70
1.860,00	2.800,00	42,00	9,00	15,00	4,20
2.800,00	3.700,00	46,00	9,00	15,00	4,60
3.700,00	6.500,00	55,00	9,00	15,00	5,50
6.500,00	9.300,00	65,00	9,00	15,00	6,50
9.300,00	13.950,00	79,00	15,00	22,00	7,90
13.950,00	23.250,00	97,00	18,00	26,00	9,70
23.250,00	37.200,00	111,00	18,00	26,00	11,10
37.200,00	55.800,00	130,00	18,00	26,00	13,00
55.800,00	74.400,00	144,00	18,00	26,00	14,40
74.400,00	93.000,00	162,00	18,00	26,00	16,20
93.000,00	139.000,00	176,00	18,00	26,00	17,60
139.000,00	186.000,00	195,00	18,00	26,00	19,50
186.000,00	232.000,00	209,00	22,00	30,00	20,90
232.000,00	280.000,00	227,00	22,00	30,00	22,70
280.000,00	370.000,00	241,00	22,00	30,00	24,10
370.000,00	465.000,00	274,00	22,00	30,00	27,40
465.000,00	695.000,00	306,00	22,00	30,00	30,60
695.000,00	930.000,00	357,00	26,00	34,00	35,70
930.000,00	1.162.000,00	385,00	26,00	34,00	38,50
1.162.000,00	1.395.000,00	418,00	26,00	34,00	41,80
1.395.000,00	1.625.000,00	436,00	26,00	34,00	43,60
1.625.000,00	1.860.000,00	450,00	26,00	34,00	45,00
1.860.000,00	2.325.000,00	469,00	26,00	34,00	46,90
2.325.000,00	2.790.000,00	483,00	26,00	34,00	48,30
2.790.000,00	3.255.000,00	501,00	26,00	34,00	50,10
3.255.000,00	3.720.000,00	515,00	26,00	34,00	51,50
3.720.000,00	4.185.000,00	534,00	26,00	34,00	53,40
4.185.000,00	4.650.000,00	548,00	26,00	34,00	54,80
4.650.000,00		567,00	30,00	37,00	56,70

ONORARI GRADUALI IN LJIRE
ATTI PUBBLICI-PERCENTUALE 50%

Valore Atto	Onorario			Tassa archivio	
	repertorio	copia autentica	copia esecutiva		
oltre	fino a				
0	3.600.000	72.000	11.000	18.000	7.200
3.600.000	5.400.000	81.000	18.000	29.000	8.100
5.400.000	7.200.000	90.000	18.000	29.000	9.000
7.200.000	12.600.000	108.000	18.000	29.000	10.800
12.600.000	18.000.000	126.000	18.000	29.000	12.600
18.000.000	27.900.000	153.000	29.000	43.000	15.300
27.900.000	45.000.000	189.000	36.000	50.000	18.900
45.000.000	72.000.000	216.000	36.000	50.000	21.600
72.000.000	108.000.000	252.000	36.000	50.000	25.200
108.000.000	144.000.000	279.000	36.000	50.000	27.900
144.000.000	180.000.000	315.000	36.000	50.000	31.500
180.000.000	270.000.000	342.000	36.000	50.000	34.200
270.000.000	360.000.000	378.000	36.000	50.000	37.800
360.000.000	450.000.000	405.000	43.000	58.000	40.500
450.000.000	540.000.000	441.000	43.000	58.000	44.100
540.000.000	720.000.000	468.000	43.000	58.000	46.800
720.000.000	900.000.000	531.000	43.000	58.000	53.100
900.000.000	1.350.000.000	594.000	43.000	58.000	59.400
1.350.000.000	1.800.000.000	693.000	50.000	65.000	69.300
1.800.000.000	2.250.000.000	747.000	50.000	65.000	74.700
2.250.000.000	2.700.000.000	810.000	50.000	65.000	81.000
2.700.000.000	3.150.000.000	846.000	50.000	65.000	84.600
3.150.000.000	3.600.000.000	873.000	50.000	65.000	87.300
3.600.000.000	4.500.000.000	909.000	50.000	65.000	90.900
4.500.000.000	5.400.000.000	936.000	50.000	65.000	93.600
5.400.000.000	6.300.000.000	972.000	50.000	65.000	97.200
6.300.000.000	7.200.000.000	999.000	50.000	65.000	99.900
7.200.000.000	8.100.000.000	1.035.000	50.000	65.000	103.500
8.100.000.000	9.000.000.000	1.062.000	50.000	65.000	106.200
9.000.000.000		1.098.000	58.000	72.000	109.800

Onorari graduati - Atti pubblici

ONORARI GRADUALI IN LIRE
ATTI PUBBLICI-PERCENTUALE 25%

Valore Atto		Onorario			Tassa archivio
oltre	fino a	repertorio	copia autentica	copia esecutiva	
0	18.000.000	72.000	11.000	18.000	7.200
18.000.000	27.000.000	76.500	18.000	29.000	7.650
27.000.000	45.000.000	94.500	18.000	29.000	9.450
45.000.000	72.000.000	108.000	18.000	29.000	10.800
72.000.000	108.000.000	125.000	18.000	29.000	12.500
108.000.000	144.000.000	138.000	29.000	43.000	13.800
144.000.000	180.000.000	157.000	29.000	43.000	15.700
180.000.000	270.000.000	171.000	29.000	43.000	17.100
270.000.000	360.000.000	189.000	36.000	50.000	18.900
360.000.000	450.000.000	202.500	36.000	50.000	20.250
450.000.000	540.000.000	220.500	36.000	50.000	22.050
540.000.000	720.000.000	234.000	36.000	50.000	23.400
720.000.000	900.000.000	265.500	36.000	50.000	26.550
900.000.000	1.350.000.000	297.000	36.000	50.000	29.700
1.350.000.000	1.800.000.000	346.500	36.000	50.000	34.650
1.800.000.000	2.250.000.000	373.500	36.000	50.000	37.350
2.250.000.000	2.700.000.000	405.000	43.000	58.000	40.500
2.700.000.000	3.150.000.000	423.000	43.000	58.000	42.300
3.150.000.000	3.600.000.000	436.500	43.000	58.000	43.650
3.600.000.000	4.500.000.000	454.500	43.000	58.000	45.450
4.500.000.000	5.400.000.000	468.000	43.000	58.000	46.800
5.400.000.000	6.300.000.000	486.000	43.000	58.000	48.600
6.300.000.000	7.200.000.000	499.500	43.000	58.000	49.950
7.200.000.000	8.100.000.000	517.500	43.000	58.000	51.750
8.100.000.000	9.000.000.000	531.000	43.000	58.000	53.100
9.000.000.000		549.000	43.000	58.000	54.900

Tabella A.3

ONORARI GRADUALI IN EURO
ATTI PUBBLICI-PERCENTUALE 25%

Valore Atto		Onorario			Tassa archivio
oltre	fino a	repertorio	copia autentica	copia esecutiva	
0,00	9.300,00	37,00	5,00	9,00	3,70
9.300,00	13.950,00	39,00	9,00	15,00	3,90
13.950,00	23.250,00	48,00	9,00	15,00	4,80
23.250,00	37.200,00	55,00	9,00	15,00	5,50
37.200,00	55.800,00	65,00	9,00	15,00	6,50
55.800,00	74.400,00	72,00	15,00	22,00	7,20
74.400,00	93.000,00	81,00	15,00	22,00	8,10
93.000,00	139.000,00	88,00	15,00	22,00	8,80
139.000,00	186.000,00	97,00	18,00	25,00	9,70
186.000,00	232.000,00	104,00	18,00	25,00	10,40
232.000,00	280.000,00	113,00	18,00	25,00	11,30
280.000,00	370.000,00	120,00	18,00	25,00	12,00
370.000,00	465.000,00	137,00	18,00	25,00	13,70
465.000,00	695.000,00	153,00	18,00	25,00	15,30
695.000,00	930.000,00	178,00	18,00	25,00	17,80
930.000,00	1.162.000,00	192,00	18,00	25,00	19,20
1.162.000,00	1.395.000,00	209,00	22,00	30,00	20,90
1.395.000,00	1.625.000,00	218,00	22,00	30,00	21,80
1.625.000,00	1.860.000,00	225,00	22,00	30,00	22,50
1.860.000,00	2.325.000,00	234,00	22,00	30,00	23,40
2.325.000,00	2.790.000,00	241,00	22,00	30,00	24,10
2.790.000,00	3.255.000,00	251,00	22,00	30,00	25,10
3.255.000,00	3.720.000,00	258,00	22,00	30,00	25,80
3.720.000,00	4.185.000,00	267,00	22,00	30,00	26,70
4.185.000,00	4.650.000,00	274,00	22,00	30,00	27,40
4.650.000,00		283,00	22,00	30,00	28,30

Tabella B.1

ONORARI GRADUALI IN EURO
SCRITTURE PRIVATE-PERCENTUALE 100%

Valore Atto	Onorario			Tassa archivio	
	repertorio	copia autentica	copia esecutiva		
oltre	fino a				
0,00	465,00	37,00	5,00	9,00	3,70
465,00	930,00	46,00	9,00	15,00	4,60
930,00	2.800,00	65,00	9,00	15,00	6,50
2.800,00	4.650,00	83,00	15,00	22,00	8,30
4.650,00	7.450,00	92,00	15,00	22,00	9,20
7.450,00	10.250,00	111,00	18,00	25,00	11,10
10.250,00	13.950,00	148,00	18,00	25,00	14,80
13.950,00	23.250,00	158,00	18,00	25,00	15,80
23.250,00	37.200,00	195,00	18,00	25,00	19,50
37.200,00	55.800,00	223,00	22,00	30,00	22,30
55.800,00	74.400,00	260,00	22,00	30,00	26,00
74.400,00	93.000,00	288,00	22,00	30,00	28,80
93.000,00	139.000,00	325,00	22,00	30,00	32,50
139.000,00	186.000,00	353,00	25,00	33,00	35,30
186.000,00	232.000,00	390,00	25,00	33,00	39,00
232.000,00	280.000,00	418,00	25,00	33,00	41,80
280.000,00	370.000,00	455,00	25,00	33,00	45,50
370.000,00	465.000,00	483,00	25,00	33,00	48,30
465.000,00	695.000,00	548,00	25,00	33,00	54,80
695.000,00	930.000,00	613,00	30,00	37,00	61,30
930.000,00	1.162.000,00	678,00	30,00	37,00	67,80
1.162.000,00	1.395.000,00	743,00	30,00	37,00	74,30
1.395.000,00	1.625.000,00	771,00	30,00	37,00	77,10
1.625.000,00	1.860.000,00	808,00	30,00	37,00	80,80
1.860.000,00	2.325.000,00	836,00	30,00	37,00	83,60
2.325.000,00	2.790.000,00	873,00	30,00	37,00	87,30
2.790.000,00	3.255.000,00	901,00	30,00	37,00	90,10
3.255.000,00	3.720.000,00	938,00	30,00	37,00	93,80
3.720.000,00	4.185.000,00	966,00	30,00	37,00	96,60
4.185.000,00	4.650.000,00	1.004,00	30,00	37,00	100,40
4.650.000,00		1.031,00	30,00	37,00	103,10

ONORARI GRADUALI IN LIRE
SCRITTURE PRIVATE-PERCENTUALE 100%

ONORARI GRADUALI IN LIRE
SCRITTURE PRIVATE-PERCENTUALE 100%

Valore Atto	Onorario			Tassa archivio	
	repertorio	copia autentica	copia esecutiva		
oltre	fino a				
0	900.000	72.000	11.000	18.000	7.200
900.000	1.800.000	90.000	18.000	29.000	9.000
1.800.000	5.400.000	126.000	18.000	29.000	12.600
5.400.000	9.000.000	162.000	29.000	43.000	16.200
9.000.000	14.400.000	180.000	29.000	43.000	18.000
14.400.000	19.800.000	216.000	36.000	50.000	21.600
19.800.000	27.000.000	288.000	36.000	50.000	28.800
27.000.000	45.000.000	306.000	36.000	50.000	30.600
45.000.000	72.000.000	378.000	36.000	50.000	37.800
72.000.000	108.000.000	432.000	43.000	58.000	43.200
108.000.000	144.000.000	504.000	43.000	58.000	50.400
144.000.000	180.000.000	558.000	43.000	58.000	55.800
180.000.000	270.000.000	630.000	43.000	58.000	63.000
270.000.000	360.000.000	684.000	50.000	65.000	68.400
360.000.000	450.000.000	756.000	50.000	65.000	75.600
450.000.000	540.000.000	810.000	50.000	65.000	81.000
540.000.000	720.000.000	882.000	50.000	65.000	88.200
720.000.000	900.000.000	936.000	50.000	65.000	93.600
900.000.000	1.350.000.000	1.062.000	50.000	65.000	106.200
1.350.000.000	1.800.000.000	1.188.000	58.000	72.000	118.800
1.800.000.000	2.250.000.000	1.314.000	58.000	72.000	131.400
2.250.000.000	2.700.000.000	1.440.000	58.000	72.000	144.000
2.700.000.000	3.150.000.000	1.494.000	58.000	72.000	149.400
3.150.000.000	3.600.000.000	1.566.000	58.000	72.000	156.600
3.600.000.000	4.500.000.000	1.620.000	58.000	72.000	162.000
4.500.000.000	5.400.000.000	1.692.000	58.000	72.000	169.200
5.400.000.000	6.300.000.000	1.746.000	58.000	72.000	174.600
6.300.000.000	7.200.000.000	1.818.000	58.000	72.000	181.800
7.200.000.000	8.100.000.000	1.872.000	58.000	72.000	187.200
8.100.000.000	9.000.000.000	1.944.000	58.000	72.000	194.400
9.000.000.000		1.998.000	58.000	72.000	199.800

Tabella B.2

Onorari graduati - Scritture private autenticate

ONORARI GRADUALI IN EURO
SCRITTURE PRIVATE-PERCENTUALE 50%

Valore Atto		Onorario			Tassa archivio
		repertorio	copia autentica	copia esecutiva	
oltre	fino a				
0,00	2.800,00	37,00	5,00	9,00	3,70
2.800,00	4.650,00	41,00	9,00	15,00	4,10
4.650,00	7.450,00	46,00	9,00	15,00	4,60
7.450,00	10.250,00	55,00	9,00	15,00	5,50
10.250,00	13.950,00	74,00	15,00	22,00	7,40
13.950,00	23.250,00	79,00	15,00	22,00	7,90
23.250,00	37.200,00	97,00	18,00	25,00	9,70
37.200,00	55.800,00	111,00	18,00	25,00	11,10
55.800,00	74.400,00	130,00	18,00	25,00	13,00
74.400,00	93.000,00	144,00	18,00	25,00	14,40
93.000,00	139.000,00	162,00	18,00	25,00	16,20
139.000,00	186.000,00	176,00	18,00	25,00	17,60
186.000,00	232.000,00	195,00	18,00	25,00	19,50
232.000,00	280.000,00	209,00	22,00	30,00	20,90
280.000,00	370.000,00	227,00	22,00	30,00	22,70
370.000,00	465.000,00	241,00	22,00	30,00	24,10
465.000,00	695.000,00	274,00	22,00	30,00	27,40
695.000,00	930.000,00	306,00	22,00	30,00	30,60
930.000,00	1.162.000,00	357,00	25,00	33,00	35,70
1.162.000,00	1.395.000,00	371,00	25,00	33,00	37,10
1.395.000,00	1.625.000,00	385,00	25,00	33,00	38,50
1.625.000,00	1.860.000,00	404,00	25,00	33,00	40,40
1.860.000,00	2.325.000,00	418,00	25,00	33,00	41,80
2.325.000,00	2.790.000,00	436,00	25,00	33,00	43,60
2.790.000,00	3.255.000,00	450,00	25,00	33,00	45,00
3.255.000,00	3.720.000,00	469,00	25,00	33,00	46,90
3.720.000,00	4.185.000,00	483,00	25,00	33,00	48,30
4.185.000,00	4.650.000,00	502,00	25,00	33,00	50,20
4.650.000,00		515,00	25,00	33,00	51,50

ONORARI GRADUALI IN LIRE
SCRITTURE PRIVATE-PERCENTUALE 50%

Valore Atto		Onorario			Tassa archivio
		repertorio	copia autentica	copia esecutiva	
oltre	fino a				
0	5.400.000	72.000	11.000	18.000	7.200
5.400.000	9.000.000	81.000	18.000	29.000	8.100
9.000.000	14.400.000	90.000	18.000	29.000	9.000
14.400.000	19.800.000	108.000	18.000	29.000	10.800
19.800.000	27.000.000	144.000	29.000	43.000	14.400
27.000.000	45.000.000	153.000	29.000	43.000	15.300
45.000.000	72.000.000	189.000	36.000	50.000	18.900
72.000.000	108.000.000	216.000	36.000	50.000	21.600
108.000.000	144.000.000	252.000	36.000	50.000	25.200
144.000.000	180.000.000	279.000	36.000	50.000	27.900
180.000.000	270.000.000	315.000	36.000	50.000	31.500
270.000.000	360.000.000	342.000	36.000	50.000	34.200
360.000.000	450.000.000	378.000	36.000	50.000	37.800
450.000.000	540.000.000	405.000	43.000	58.000	40.500
540.000.000	720.000.000	441.000	43.000	58.000	44.100
720.000.000	900.000.000	468.000	43.000	58.000	46.800
900.000.000	1.350.000.000	531.000	43.000	58.000	53.100
1.350.000.000	1.800.000.000	594.000	43.000	58.000	59.400
1.800.000.000	2.250.000.000	693.000	50.000	65.000	69.300
2.250.000.000	2.700.000.000	720.000	50.000	65.000	72.000
2.700.000.000	3.150.000.000	747.000	50.000	65.000	74.700
3.150.000.000	3.600.000.000	783.000	50.000	65.000	78.300
3.600.000.000	4.500.000.000	810.000	50.000	65.000	81.000
4.500.000.000	5.400.000.000	846.000	50.000	65.000	84.600
5.400.000.000	6.300.000.000	873.000	50.000	65.000	87.300
6.300.000.000	7.200.000.000	909.000	50.000	65.000	90.900
7.200.000.000	8.100.000.000	936.000	50.000	65.000	93.600
8.100.000.000	9.000.000.000	972.000	50.000	65.000	97.200
9.000.000.000		999.000	50.000	65.000	99.900

Tabella B.3

Onorari graduali - Scritture private autenticate

ONORARI GRADUALI IN LIRE
SCRITTURE PRIVATE-PERCENTUALE 25%

Valore Atto		Onorario		Tassa archivio
oltre	fino a	repertorio	copia autentica	
0	27.000.000	72.000	11.000	18.000
27.000.000	45.000.000	76.500	18.000	29.000
45.000.000	72.000.000	94.500	18.000	29.000
72.000.000	108.000.000	108.000	18.000	29.000
108.000.000	144.000.000	126.000	18.000	29.000
144.000.000	180.000.000	139.500	29.000	43.000
180.000.000	270.000.000	157.500	29.000	43.000
270.000.000	360.000.000	171.000	29.000	43.000
360.000.000	450.000.000	189.000	36.000	50.000
450.000.000	540.000.000	202.500	36.000	50.000
540.000.000	720.000.000	220.500	36.000	50.000
720.000.000	900.000.000	234.000	36.000	50.000
900.000.000	1.350.000.000	265.500	36.000	50.000
1.350.000.000	1.800.000.000	297.000	36.000	50.000
1.800.000.000	2.250.000.000	346.500	36.000	50.000
2.250.000.000	2.700.000.000	360.000	36.000	50.000
2.700.000.000	3.150.000.000	373.500	36.000	50.000
3.150.000.000	3.600.000.000	391.500	43.000	58.000
3.600.000.000	4.500.000.000	405.000	43.000	58.000
4.500.000.000	6.300.000.000	423.000	43.000	58.000
6.300.000.000	7.200.000.000	436.500	43.000	58.000
7.200.000.000	8.100.000.000	454.500	43.000	58.000
8.100.000.000	9.000.000.000	468.000	43.000	58.000
9.000.000.000		486.000	43.000	58.000
		499.500	43.000	58.000

ONORARI GRADUALI IN EURO
SCRITTURE PRIVATE-PERCENTUALE 25%

Valore Atto		Onorario		Tassa archivio
oltre	fino a	repertorio	copia autentica	
0,00	13.950,00	37,00	5,00	9,00
13.950,00	23.250,00	39,00	9,00	15,00
23.250,00	37.200,00	48,00	9,00	15,00
37.200,00	55.800,00	55,00	9,00	15,00
55.800,00	74.400,00	65,00	9,00	15,00
74.400,00	93.000,00	72,00	15,00	22,00
93.000,00	139.000,00	81,00	15,00	22,00
139.000,00	186.000,00	88,00	15,00	22,00
186.000,00	232.000,00	97,00	18,00	25,00
232.000,00	280.000,00	104,00	18,00	25,00
280.000,00	370.000,00	113,00	18,00	25,00
370.000,00	465.000,00	120,00	18,00	25,00
465.000,00	695.000,00	137,00	18,00	25,00
695.000,00	930.000,00	153,00	18,00	25,00
930.000,00	1.162.000,00	178,00	18,00	25,00
1.162.000,00	1.395.000,00	185,00	18,00	25,00
1.395.000,00	1.625.000,00	192,00	18,00	25,00
1.625.000,00	1.860.000,00	202,00	22,00	30,00
1.860.000,00	2.325.000,00	209,00	22,00	30,00
2.325.000,00	2.790.000,00	218,00	22,00	30,00
2.790.000,00	3.255.000,00	225,00	22,00	30,00
3.255.000,00	3.720.000,00	234,00	22,00	30,00
3.720.000,00	4.185.000,00	241,00	22,00	30,00
4.185.000,00	4.650.000,00	251,00	22,00	30,00
4.650.000,00		258,00	22,00	30,00

TABELLA C

ATTO	ONORARIO (in percentuale di quello indicato agli artt. 3, 4)
ACCETTAZIONE DI PROPOSTE CONTRATTUALI (COMPRESA LA ACCETTAZIONE DI PROPOSTA IRREVOCABILE E LA ACCETTAZIONE DI DONAZIONE NON CONTESTUALE).	50
AFFITTO	50 (calcolato sul canone per tutta la durata del contratto)
APPALTO	50
ASSOCIAZIONE (costituzione)	100 (calcolato sul valore dei conferimenti se determinati o determinabili; in caso contrario si applica l'art. 7)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE	100 (calcolato sul valore del conferimento)
AZIONI (trasferimento, costituzione di garanzie per atto pubblico o scrittura privata autenticata)	100
AZIONI (girata)	50 (calcolato, a prescindere dal numero dei certificati trasferiti, sul prezzo complessivo dei titoli della stessa società trasferiti dallo stesso venditore allo stesso acquirente. Se non risulta il prezzo, l'onorario è calcolato sul valore nominale delle azioni)
CANCELLAZIONE DI IPOTECA (consenso a)	50 (calcolato sull'importo dell'ipoteca. Se l'atto contiene anche la quietanza del debito è dovuto un solo onorario sul valore maggiore).
COMUNIONE CONVENZIONALE CON CONFERIMENTO DI BENI	100 (calcolato sul valore dei beni conferiti o sul conferimento di maggior valore nel caso di conferimento da parte di entrambi i coniugi)
CONSORZIO (costituzione)	100 (calcolato sul valore dei conferimenti se determinati o determinabili; in caso contrario si applica l'art. 7)
CONTRATTO PRELIMINARE	50
DILAZIONE PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI	100 (se per la dilazione viene concessa garanzia reale o personale è dovuto un solo onorario sul valore maggiore)
DILAZIONE PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI FISCALI	50 (se per la dilazione viene concessa garanzia reale o personale è dovuto un solo onorario con percentuale 50 sul valore maggiore)

DIVISIONE (compresa la divisione giudiziaria - verbali di)	100 (calcolato sul valore lordo della massa anche se sono previsti conguagli)
DONAZIONE	100 (calcolato sul valore lordo dei beni donati)
ENFITEUSI	100
a) perpetua	(calcolato sul cumulo di venti annualità)
b) temporanea	(calcolato sul cumulo delle annualità fino ad un massimo di venti)
FONDAZIONE (costituzione di)	100
FRAZIONAMENTO DI IPOTECA (con la esclusione delle operazioni di credito fondiario espressamente regolate alla voce "Mutui e operazioni di Credito Fondiario")	100 (calcolato sull'importo complessivo dell'ipoteca frazionata. E' dovuto un solo onorario sul valore maggiore se l'atto contiene anche frazionamento di mutuo. Se il frazionamento è contestuale al mutuo è dovuto un solo onorario sull'atto che dà luogo all'applicazione dell'onorario maggiore)
FRAZIONAMENTO DI MUTUO (con la esclusione delle operazioni di credito fondiario espressamente regolate alla voce "Mutui e operazioni di Credito Fondiario")	100 (calcolato sull'importo complessivo del mutuo frazionato. E' dovuto un solo onorario sul valore maggiore se l'atto contiene anche frazionamento di ipoteca. Se il frazionamento è contestuale al mutuo è dovuto un solo onorario sull'atto che dà luogo all'applicazione dell'onorario maggiore)
GARANZIA (reale o personale) (con la esclusione delle operazioni di credito fondiario espressamente regolate alla voce "Mutui e operazioni di Credito Fondiario")	100 (è dovuto un solo onorario sul valore maggiore anche se le garanzie sono più di una e prestata o prestate da più persone. Se la garanzia è prestata contestualmente al mutuo o ad altra obbligazione, è dovuto un solo onorario sul valore maggiore. Nel caso di fideiussione, ove nell'atto non sia espresso l'importo della garanzia, l'onorario è ragguagliato all'importo capitale del mutuo o dell'obbligazione, con esclusione degli interessi e di ogni altro accessorio. Nei casi di mutui assunti da enti pubblici territoriali con rilascio di delegazioni di pagamento su entrate, l'onorario è dovuto sull'importo del capitale mutuato)
GARANZA FIDEIUSSORIA da parte di aziende, di istituti di credito e di enti ai predetti assimilati dalla legge, nonché da parte di istituti e imprese di assicurazione nei confronti di amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle provincie e dei comuni e di altri enti pubblici.	25 (calcolato sull'importo della garanzia e con limitazione dell'onorario ad importo non superiore a quello spettante per atti di valore di Euro 465.000)
IMPRESA FAMILIARE - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI	100 (calcolato sull'importo o sul valore complessivo degli utili ripartiti)
LOCAZIONE E LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI IMMOBILI O MOBILI (esclusi gli autoveicoli)	50 (calcolato sul canone per tutta la durata del contratto)
MUTUO E CONTRATTI ANALOGHI (con la esclusione delle operazioni di credito fondiario espressamente regolate alla voce "Mutui e operazioni di credito Fondiario")	100 (vedi alla voce "Garanzia")

MUTUI E OPERAZIONI DI CREDITO FONDIARIO	50 (in base all'art. 3 del D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7. L'onorario, calcolato sull'importo del mutuo o della garanzia, se più elevata, è unico e viene percepito al momento della stipulazione del primo atto)
OFFERTA REALE (verbale di accettazione)	50 (calcolato sull'ammontare della somma offerta)
PERMUTA E CONTRATTI ANALOGHI	100 (calcolato sulla prestazione di maggiore valore)
POSTERGAZIONE DI IPOTECA (consenso a)	100
a) se con corrispettivo	(calcolato sul corrispettivo)
b) se senza corrispettivo	50 (calcolato sull'importo dell'ipoteca che acquista priorità di grado)
PRESTAZIONE D'OPERA	50 (calcolato sul corrispettivo o sulla somma dei corrispettivi per tutta la durata del contratto)
PROPOSTA DI CONTRATTO (comprese la proposta irrevocabile e la donazione non accettata contestualmente)	50
QUIETANZA	50 (vedi alla voce "Cancellazione d'ipoteca" e all'art. 8 lett. m.)
QUOTE (di società) - trasferimento - costituzione di garanzie	100 (vedi alla voce "Azioni - trasferimento - costituzione di garanzie")
RENDITA	100
A) costituzione:	
a) <i>rendita</i> perpetua o a tempo indeterminato	a) (calcolato sul cumulo di venti annualità)
b) <i>rendita</i> vitalizia	b) (calcolato sull'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente applicabile <i>in base alla normativa fiscale</i> , in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare)
c) <i>rendita</i> temporanea	c) (calcolato sul cumulo delle annualità fino ad un massimo di venti)
B) affrancazione	100 (calcolato sul corrispettivo convenuto)
RICONOSCIMENTO DI DEBITO	100 (vedi alla voce "Garanzia")
RIDUZIONE DI IPOTECA (riduzione della somma)	50 (calcolato sull'importo della riduzione. Se l'atto contiene anche la quietanza è dovuto un solo onorario sul valore maggiore)

RIDUZIONE DI IPOTECA (liberazione parziale di beni)	50	(calcolato sul corrispettivo convenuto. Se non è convenuto alcun corrispettivo si applica l'articolo 8. Se l'atto contiene anche la riduzione della somma o la quietanza o la riduzione della somma e la quietanza, è dovuto un solo onorario sul valore maggiore)
SOCIETA'		
- Assegnazione di beni ai soci	100	(calcolata sul valore di ogni assegnazione, anche se effettuata con altra o altre nel medesimo atto)
- Aumento del capitale (anche al fine di fusione, di concentrazione, di sua ricostituzione)	100	(calcolato sull'aumento con limitazione dell'onorario ad importo non superiore a quello spettante per atti di valore di Euro 465.000)
- Conferimento	100	(calcolato sul valore netto dei beni conferiti. Se contestuale alla delibera di aumento del capitale i due atti si considerano connessi a norma del terzo comma dell'articolo 2)
- Costituzione	100	(calcolato sul valore netto dei beni conferiti)
- Deliberazione di fusione di società incorporanda	50	(calcolato su capitale e riserve della società)
- Deliberazione di fusione con costituzione di nuova società	50	(calcolato su capitale e riserve della società)
- Emissione di obbligazioni	100	(calcolato sull'ammontare delle obbligazioni, con limitazione dell'onorario ad importo non superiore a quello spettante per atti di valore di Euro 465.000. In caso di emissione di obbligazioni convertibili non si tiene conto dell'aumento di capitale connesso)
- Fusione (atto di)	100	(calcolato sulla somma dei capitali e riserve di tutte le società che si fondono nel caso di costituzione di nuova società e sulla somma di capitali e riserve della o di tutte le società incorporate nel caso di fusione per incorporazione)
- Riduzione di capitale esuberante	50	(calcolato sull'importo della riduzione)
- Trasformazione	100	(calcolato sul capitale della società)
STRALCIO DIVISIONALE	100	(calcolato sul valore complessivo delle quote stralciate)
TITOLI - trasferimento ecc. compresi i titoli rappresentativi di merci, le fedi di credito del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli (per atto pubblico o scrittura privata autenticata)	100	

TRANSAZIONE	100
	(calcolato sul valore concordato tra le parti)
VENDITA	100
VENDITA DI NAVE O GALLEGGIANTE	100
VENDITA DI NAVE O GALLEGGIANTE RISULTANTE DA DICHIARAZIONE UNILATERALE	50
VENDITA GIUDIZIARIA (verbale di)	100

L'onorario graduale minimo, anche nel caso di riduzione di quello indicato negli articoli 3 e 4, è di *Euro* 37.